

Cara Fratellanza,

La pace di Dio.

Il termine dottrina cristiana è l'insieme dei principi fondamentali che governano la vita e la condotta dei membri di una comunità religiosa, mentre la disciplina è l'obbedienza e la fedeltà alle regole e ai regolamenti stabiliti dall'ordine superiore. Sia la dottrina cristiana che la disciplina sono condizioni essenziali per vivere secondo l'Evangelo di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura esortò i fratelli in quel momento dicendo:

“Che se siete senza castigamento, del qual tutti hanno avuta la parte loro, voi siete dunque bastardi, e non figliuoli.”. (Eb. 12:8)

Nello Statuto consta che,

“È costituita la “CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA”. Essa è una comunità religiosa fondata sulla dottrina apostolica (Fatti 2:42 e 4:33), apolitica, senza finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente, né in altro modo. È Costituita da un numero illimitato di membri, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza o colore e ha lo scopo di propagare l'Evangelo del Nostro Signore Gesù Cristo e l'amore verso Dio, avendo per capo solamente Gesù Cristo e per guida lo Spirito Santo (S. Giovanni 16:13) (Articolo 1° dello Statuto)

Sono necessarie le seguenti considerazioni dello stesso Statuto:

“§ 1° - La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA si assoggetta alle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, al Codice Civile e Legislazioni pertinenti.

“§ 3° - La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA non dipende da altre Istituzioni Religiose sia in Italia che all'Estero, ma ha un vincolo spirituale, dottrinale e organizzativo e conserva comunione spirituale con le comunità religiose all'estero che professano la stessa fede e dottrina.” “Art. 11 – La partecipazione e la manifestazione individuale dei membri, durante i servizi religiosi, fanno parte del culto e dipendono dal giudizio di chi lo presiede, con la guida di Dio. La ministratura dei servizi sacri è soggetta alla convinzione spirituale del ministrante, conforme la sana dottrina stabilita nell'Articolo 21 del presente Statuto”

E, altresì, chiariamo che la nostra fede si basa sull'accettazione di Gesù Cristo come suo Salvatore e la Sua dottrina, di sottoporsi al santo battesimo, ministrato secondo la fede e la dottrina apostolica, come ministrato nell'istituzione Congregazione Cristiana; allora siamo ammessi come suoi membri e ci assumiamo la responsabilità personale verso Dio.

L'impedimento della manifestazione individuale dei membri nei servizi religiosi, una volta appartenenti alla comunione dei fedeli, può verificarsi quando il membro non mantiene la comunione

 CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA	<u>DOTTRINA CRISTIANA E DISCIPLINA</u> <u>MANIFESTAZIONE NEI</u> <u>SERVIZI DIVINI</u>	 Circolare n° 05/2024 <i>Letture 8 min.</i>
--	---	---

e la sottomissione alla dottrina e alla disciplina che gli altri membri mantengono con la Congregazione, sotto il giudizio del ministero, con la guida dello Spirito Santo. Il diritto di partecipazione nei servizi religiosi da parte di membri provenienti da altre località, che andranno a risiedere e fare parte della comunione in una delle case di orazione, sarà mantenuta ogni volta che vi è la certificazione della sua vita precedente espressa attraverso lettera di presentazione personale (LPP) rilasciata dal ministero responsabile, dove era il suo luogo di origine. Se non c'è certificazione di origine attraverso questa lettera o, anche se c'è, ma evidenziandosi una certa compromissione per la sua condotta, il diritto di manifestare nei servizi religiosi, dipenderà dalla convinzione di chi presiede, considerando che la testimonianza e la vita della persona, deve conformarsi alla dottrina e alla disciplina della Congregazione Cristiana.

Il ritorno della manifestazione individuale nei servizi divini di tutti i membri che sono nostri fratelli e per qualche ragione è stato impedito di manifestarsi particolarmente nella Chiesa, e la rilevanza dell'evento è al di fuori della semplice gestione del ministero locale, dovrà essere portata alla riunione ministeriale con la presenza del Consiglio degli Anziani della rispettiva località, o regione, per la sua considerazione e ritorno, o meno, alla sua condizione originale. Questa misura riguarda anche coloro che, provenendo da altre comunità religiose - anche se sono evangeliche - iniziano a frequentare servizi e altri servizi spirituali, e ad essere in grado di manifestarsi individualmente in esse, devono essere in accordo con le prerogative dello Statuto della Congregazione Cristiana.

La partecipazione alla comunione nella dividere il pane, cioè nella Santa Cena, quando l'apostolo Paolo esortò i fratelli di Corinto ad esaminare se stessi, perché non mangiassero il pane e il calice indegnamente, riguardava esclusivamente coloro che erano fedeli alla dottrina e alla disciplina, non a persone che non appartenevano ancora a quella comunità. Per quanto riguarda le persone che appartengono ad altre confessioni e non fanno parte della comunione della Chiesa e, essendo questi presenti, non dobbiamo intervenire nella loro partecipazione, in modo che non si scandalizzino, poiché la responsabilità è personale.

Vostri fratelli in Cristo,

**Consiglio della Presidenza degli Anziani più Antichi del Brasile,
e in comunione, Consiglio degli Anziani d'Italia.**